Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 maggio 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Basilicata

Regione Campania

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 120 DEL 3 MAGGIO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10 % - 1977/1992. — Serie sorteggiate per l'ammortamento nella PRIMA estrazione eseguita il 25 marzo 1978.

(1482)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975/1990. — PARTE I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TERZA estrazione eseguita il 25 marzo 1978; PARTE II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(1481)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1978, n. **144.**

Approvazione del nuovo statuto dell'ente « Casa Buonarroti », in Firenze.

N. 144. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto dell'ente « Casa Buonarroti », in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1978
Registro n. 5 *Beni culturali, foglio n.* 152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1978, n. **145.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Sacratissimo Cuore di Gesù, in Celano.

N. 145. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Sacratissimo Cuore di Gesù, in Celano (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1978
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 385

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1978, n. **146.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna di Loreto, in Ancona.

N. 146. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ancona 1° gennaio 1974, integrato con altro decreto del giorno successivo e con due dichiarazioni datate 3 giugno 1974 e 8 ottobre 1976, relativo all'erezione della parrocchia della Madonna di Loreto, in località Tavernelle del comune di Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1978
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 386

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1978, n. **147.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacratissimo Salvatore, in Foggia.

N. 147. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Foggia, Bovino e Troia 1° ottobre 1975, integrato con due dichiarazioni datate 15 gennaio 1977, relativo all'erezione della parrocchia del Santissimo Salvatore, in Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1978
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 387

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1977.

Valore e caratteristiche tecniche di una serie di due francobolli celebrativi dei donatori di sangue.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1976, n. 456, con il quale è stata autorizzata la emissione, nel 1977, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1419 del 21 settembre 1977;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di due francobolli celebrativi dei donatori di sangue, nei valori da L. 70 e L. 120.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; tiratura: quindici milioni di esemplari di ciascun valore; foglio: 50 esemplari; quadricromia.

Le vignette riproducono, in ciascun valore con immagine diversa, l'afflusso di una goccia di sangue donato nel corpo di chi la riceve; comuni ai due francobolli sono la leggenda in chiaro « DONIAMO SANGUE », la parola « ITALIA » e l'indicazione del rispettivo valore, « L. 70 » e « L. 120 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1977

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
MAZZARRINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1978
Registro n. 15 *Poste, foglio n.* 283

(3485)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1977.

Valore e caratteristiche tecniche di una serie di tre francobolli celebrativi della « XIX Giornata del francobollo ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1976, n. 456, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1977, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1424 del 16 novembre 1977;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di tre francobolli celebrativi della « XIX Giornata del francobollo », nel valore unico da L. 120.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; tiratura: quindici milioni di esemplari per ciascun valore; colori: quadricromia; foglio: di 24 esemplari, più 8 rettangoli dentellati, con l'emblema della « XIX Giornata del francobollo ».

Le vignette sono ispirate al tema « Il mio tempo libero », proposto agli allievi delle scuole medie di 1° grado. Su ciascuno dei tre francobolli è posta, verticalmente, la leggenda « XIX GIORNATA DEL FRANCOBOLLO »; quindi, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « L. 120 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1977

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
MAZZARRINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1978
Registro n. 15 Poste, foglio n. 290

(3481)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1977.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo del 150° anniversario della nascita di Quintino Sella.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1976, n. 456, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1977, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1424 del 16 novembre 1977;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo del 150° anniversario della nascita di Quintino Sella, nel valore da L. 170.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 31 × 26; formato stampa: mm 27 × 22; dentellatura: 13½ × 13¾; tiratura: quindici milioni di esemplari; foglio: cento esemplari; colori: fondino in verde marcio chiaro, ritratto e leggende in bruno.

La vignetta riproduce una libera interpretazione grafica del ritratto di Quintino Sella, su un fondino costituito da un foglio di fracobolli da un centesimo della « Serie definitiva di otto francobolli ordinari » (1863), stampata a partire dal 1866 a Torino, presso l'Officina governativa delle carte e valori creata per volontà di Quintino Sella.

Sul fondino sono riportate la leggenda « QUINTINO SELLA » e le date « 1827-1884 »; quindi, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « L. 170 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1977

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
MAZZARRINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1978
Registro n. 15 Poste, foglio n. 291

(3480)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1977.

Fissazione del canone per la cessione a terzi di circuiti intercontinentali con velocità di trasmissione a 50 K bit/s realizzati via satellite.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Italcable approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497;

Vista la convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società SIP approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società SIP, con l'adesione della società Italcable, concernente la regolamentazione del servizio di trasmissione dati, approvata con decreto ministeriale del 27 marzo 1975;

Sentito il consiglio di amministrazione:

Decreta:

Art. 1.

Per la cessione a terzi di circuiti intercontinentali con velocità di trasmissione a 50 K bit/s realizzati via satellite. è stabilito il canone mensile di 48.000 fr. oro, comprensivo della utilizzazione del segmento spaziale, della stazione terrena, nonchè del prolungamento nazionale sino alla centrale telefonica più vicina alla sede dell'utente.

Art. 2.

La disposizione di cui all'art. 1 ha effetto dalla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1977

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1978
Registro n. 11 Poste, foglio n. 320

(3453)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neomater » della ditta I.S.O.I., in Bologna. (Decreto di revoca n. 5116/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 3 maggio 1950, con il quale venne registrata al n. 3317 la specialità medicinale denominata « Neomater », nella confezione: flacone da g 200, a nome della ditta I.S.O.I., con sede in Bologna, via S. Vitale, 21, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neomater », nella confezione: flacone da g 200, registrata al n. 3317 in data 3 maggio 1950, a nome della ditta I.S.O.I., con sede in Bologna, via S. Vitale, 21.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3373)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Anepaton » iniettabile, nella confezione 6 fiale di complesso vitaminico liofilizzato + 6 fiale × 2 ml di solvente della ditta S.I.R.T. - B.B.P. Laboratori farmaceutici, in Palermo. (Decreto di revoca n. 5113/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 27 dicembre 1967, con il quale venne registrata al n. 10604 la specialità medicinale denominata « Anepaton » iniettabile, nella confezione 6 fiale di complesso vitaminico liofilizzato + 6 fiale × 2 ml di solvente, a nome della ditta S.I.R.T. - B.B.P. Laboratori farmaceutici, con sede in Pontedera (Pisa), via Nino Bixio, 30 (ora in Palermo, via A. Marinuzzi, 132), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole, in quanto le quantità ritrovate rispetto a quelle dichiarate sono state il 152 % per il tiamin-difosfato, il 113 % per il riboflavin-5'-monofosfato, il 115 % per la vitamina B6, il 107 % per la nicotinamide ed il 24 % per la vitamina B12;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Anepaton » iniettabile, nella confezione 6 fiale di complesso vitaminico liofilizzato + 6 fiale × 2 ml di solvente, registrata al n. 10604, in data 27 dicembre 1967, a nome della ditta S.I.R.T. - B.B.P. Laboratori farmaceutici, con sede in Palermo, via A. Marinuzzi, 132.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3370)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Proepar L.A.I.F. » flacone × 200 cc, nonchè della relativa categoria 40 compresse della ditta L.A.I.F. - Laboratori associati industria farmaceutica, in Torino. (Decreto di revoca numero 5119/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 23 aprile 1954 e 3 maggio 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 8860 e 8860/*B* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Proepar L.A.I.F. » flacone × 200 cc e la relativa categoria 40 compresse a nome della ditta L.A.I.F. - Laboratori associati industria fermaceutica, con sede in Torino, via Pesaro, 24, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Proepar L.A.I.F. » flacone × 200 cc e della relativa categoria 40 compresse, registrate rispettivamente ai numeri 8860 e 8860/*B* in data 23 aprile 1954 e 3 maggio 1961 a nome della ditta L.A.I.F. - Laboratori associati industria farmaceutica di Torino, via Pesaro n. 24.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i compotenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3376)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Carigen » 20 compresse della ditta M. C. Farmaci, in Roma. (Decreto di revoca n. 5112/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 6 settembre 1960, con il quale venne registrata al n. 17524 la specialità medicinale denominata « Carigen », nella confezione da 20 compresse, a nome della ditta M. C. Farmaci, con sede in Roma, via di Villa Pamphili, 58, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Officina prodotti galenici, sita in Roma, piazza dell'Emporio, 16/*A*;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Carigen », nella confezione da 20 compresse, registrata al n. 17524, in data 6 settembre 1960, a nome della ditta M. C. Farmaci, con sede in Roma, via di Villa Pamphili, 58.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3369)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Traumato Penicillina » polvere, nella confezione da g 10, nonchè della relativa categoria pomata, nella confezione da g 20, della ditta Biomedica Foscama S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 5111/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 27 novembre 1971, con i quali vennero registrate ai numeri 2817 e 2817/*A*, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Traumato Penicillina » polvere, nella confezione da g 10, e la relativa categoria pomata, nella confezione da g 20, a nome della ditta Biomedica Foscama, con sede in Roma, via Tiburtina, km 15, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, nei suddetti prodotti, contenenti Penicillina *G* per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso dei prodotti stessi possono verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Vista la circolare di questo Ministero n. 130 del 10 giugno 1968;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Traumato Penicillina » polvere, nella confezione da g 10, nonché della relativa categoria pomata, nella confezione da g 20, registrate rispettivamente ai numeri 2817 e 2817/*A*, in data 27 novembre 1971, a nome della ditta Biomedica Foscama S.p.a., con sede in Roma, via Tiburtina, km 15.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3368)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Glutan » compresse 80 × g 0,50 nonchè delle relative categorie sciroppo flacone da g 200, sedativo 60 e 80 compresse, iniettabile fiale 6 × 5 cc della ditta Effepi farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 5120/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 23 gennaio 1950, 20 ottobre 1953, 19 aprile 1957 e 15 novembre 1954, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 2771, 2771/*A*, 2771/*B* e 2771/*C* la specialità medicinale denominata « Glutan » compresse 80 × g 0,50 e le relative categorie sciroppo flacone da g 200, sedativo 50 e 80 compresse, iniettabile fiale 6 × 5 cc a nome della ditta Effepi farmaceutici, con sede in Roma, via Tiburtina, km 14,900, già sita in via F. Denza, 15;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, e delle relative categorie a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Glutan » compresse 80 × g 0,50 nonché delle relative categorie sciroppo flacone da g 200, sedativo 60 e 80 compresse, iniettabile fiale 6 × 5 cc, registrate rispettivamente ai numeri 2771, 2771/*A*, 2771/*B* e 2771/*C* in data 23 gennaio 1950, 20 ottobre 1953, 19 aprile 1957 e 15 novembre 1954 a nome della ditta Effepi farmaceutici di Roma, via Tiburtina, km 14,900.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3377)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1978.

Sostituzione di un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e conferma di due ufficiali quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Palermo, nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 31 gennaio 1977, con il quale il tenente colonnello di pubblica sicurezza Rallo Renato, il maggiore di pubblica sicurezza Stefanizzi Ignazio e il capitano di pubblica sicurezza Presenti Salvatore vennero designati, per il biennio 1977-78, quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Palermo, nei gudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che il tenente colonnello Rallo Renato è stato trasferito ad altra sede e che il maggiore Stefanizzi Ignazio ed il capitano Presenti Salvatore sono stati promossi rispettivamente al grado di tenente colonnello e di maggiore, per cui occorre provvedere alla sostituzione del tenente colonnello Rallo ed alla conferma, nell'attuale grado, del tenente colonnello Stefanizzi e del maggiore Presenti, per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale erano stati nominati ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Decreta:

Il capitano di pubblica sicurezza Di Vincenzo Antonio, in forza al raggruppamento di Palermo, viene designato quale giudice militare in sostituzione del tenente colonnello Rallo Renato trasferito ad altra sede; il tenente colonnello Stefanizzi Ignazio, in forza al raggruppamento di Palermo ed il maggiore di pubblica sicurezza Presenti Salvatore, comandante del reparto celere della stessa sede, vengono confermati, nell'attuale grado, nell'incarico di giudici presso il locale tribunale militare territoriale nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza fino alla data del 31 dicembre 1978.

Roma, addì 5 aprile 1978

Il Ministro: COSSIGA

(3505)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLII Fiera di Bologna - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLII Fiera di Bologna - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bologna dal 1° all'11 giugno 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 aprile 1978

p. *Il Ministro*: SINESIO

(3207)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1978.

Revoca, su rinuncia, alla società Guardian Royal Exchange Assurance Limited, già The Licenses and General Insurance Company Limited, con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, dell'autorizzazione ad esercitare il ramo di responsabilità civile autoveicoli nel territorio della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visti i decreti ministeriali in data 17 luglio 1950 e 24 luglio 1961, con i quali la società The Licenses and General Insurance Company Limited, con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami incendio, infortuni, malattie, furti, cristalli, responsabilità civile terzi e responsabilità civile autoveicoli, trasporti;

Vista la delibera in data 26 gennaio 1977, con la quale la società The Licenses and General Insurance Company, ha modificato la propria denominazione sociale in Guardian Royal Exchange Assurance Limited, con sede in Londra;

Vista la dichiarazione in data 15 febbraio 1978, con la quale la società Guardian Royal Exchange Assurance Limited, con sede in Londra, ha rinunciato all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nel ramo di responsabilità civile autoveicoli non avendo la propria rappresentanza generale acquisito polizze in detto ramo;

Decreta:

E' revocata alla società Guardian Royal Exchange Assurance Limited, già The Licenses and General Insurance Company Limited, con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, l'autorizzazione ad esercitare il ramo di responsabilità civile autoveicoli nel territorio della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3366)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Siogo - Salone italiano dell'orologeria, gioielleria ed oreficeria », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Siogo - Salone italiano dell'orologeria, gioielleria ed oreficeria », che avrà luogo a Napoli dal 26 al 30 maggio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 aprile 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(3450)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1978.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto ed il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1974, n. 773, che ne ha modificato lo statuto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente sopra indicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1976, concernente la nomina del collegio dei revisori dei conti del predetto ente per un triennio dalla data del decreto stesso;

Vista la nota n. 1/5460 del 5 dicembre 1977, con la quale il Ministero del bilancio e della programmazione economica ha designato il dott. Simone Devescovi, quale proprio rappresentante nel predetto collegio dei revisori dei conti, in sostituzione del dott. Andrea De Capua, deceduto;

Decreta:

Il dott. Simone Devescovi è nominato membro effettivo, con funzioni di presidente, del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in sostituzione del dottor Andrea De Capua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3477)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1978.

Distribuzione gratuita, da parte degli uffici distrettuali delle imposte dirette, di alcuni modelli di dichiarazione dei redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 131;

Ritenuto che occorre stabilire i modelli di dichiarazione dei redditi in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette;

Considerata l'opportunità di affidare la predetta distribuzione agli uffici delle imposte soltanto per i modelli che, per interessare singole categorie di redditi, sono richiesti da un limitato numero di contribuenti;

Decreta:

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette provvederanno alla distribuzione gratuita dei seguenti modelli di dichiarazione dei redditi:

mod. 740/A-*bis*, 740/F, 740/I, 740/L e 740/M;

mod. 750 scheda e relativi quadri intercalari;

mod. 760 con annessi quadri intercalari;

mod. 770 scheda e relativi quadri intercalari escluso il modello 770/G-1;

mod. 770-*bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1978

Il Ministro: MALFATTI

(3563)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 24 marzo 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SEIM, in Ruina.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale della società S.p.a. SEIM (Stamperia estense industria meccanica) di Ruina (Ferrara);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società S.p.a. SEIM (Stamperia estense industria meccanica) di Ruina (Ferrara).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3533)

Deliberazione 24 marzo 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Zerbinati meridionale, in Casagiove.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale della società S.p.a. Zerbinati meridionale di Casagiove (Caserta);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società S.p.a. Zerbinati meridionale di Casagiove (Caserta).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3534)

Deliberazione 24 marzo 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ime, in Pomezia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale della società S.p.a. Ime di Pomezia (Roma);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società S.p.a. Ime di Pomezia (Roma).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3535)

Deliberazione 24 marzo 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale della ditta Michele Caputo, in Taranto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussi-

stenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale della società ditta Michele Caputo (officine e fonderie) di Taranto;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società ditta Michele Caputo (officine e fonderie) di Taranto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3536)

Deliberazione 24 marzo 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Plasa, in Cagliari.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore:

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale della società S.p.a. Plasa di Cagliari;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società S.p.a. Plasa di Cagliari.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3537)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due relitti d'alveo in comune di Terme Vigliatore

Con decreto 12 gennaio 1978, n. 2732, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due relitti d'alveo lungo la sponda sinistra del torrente Patrì, contrada Maceo del comune di Terme Vigliatore (Messina), segnati nel catasto del comune di Castroreale Terme al foglio n. 7, particelle 122 e 125 della superficie complessiva di mq 14.960 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 3 gennaio 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Messina; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(3458)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Meldola

Con decreto 12 gennaio 1978, n. 2557, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno facente parte dell'alveo sinistro del fiume Bidente in comune di Meldola (Forlì), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11 senza indicazione di particella, della superficie di mq 100 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 21 febbraio 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(3459)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Maserada

Con decreto 12 gennaio 1978, n. 2736, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione in comune di Maserada (Treviso), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. XVI mappale 344 ex 183 ½ della superficie di Ha 0.03.30 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 7 ottobre 1963 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(3460)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Torreano di Cividale del Friuli

Con decreto 25 febbraio 1978, n. 120, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Chiarò in comune di Torreano di Cividale del Friuli (Udine), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 29, mappale 270 (Ha 0.09.80) e 576 (Ha 0.11.20) della superficie complessiva di Ha 0.21.00 ed indicato nella rilevazione catastale in data 20 aprile 1977 con allegata planimetria in scala 1:1000 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale e allegata planimetria che fanno parte integrante del decreto stesso.

(3461)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato della « ex polveriera Castelfidardo », in Ancona, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1978, pag. 1483, al primo rigo, dove è scritto: « ... 12 settembre *1978* ... », leggasi: « ... 12 settembre *1977* ... ».

(3532)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

Corso dei cambi del 26 aprile 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	868,60	868,60	868,50	868,60	868,50	868,60	868,50	868,60	868,60	868,50
Dollaro canadese	767,90	767,90	768 —	767,90	769,90	767,90	767,70	767,90	767,90	767,80
Franco svizzero	443,52	443,52	443,50	443,52	443,55	443,52	443,22	443,52	443,52	442,51
Corona danese	152,61	152,61	152,60	152,61	152,65	152,61	152,65	152,61	152,61	152,48
Corona norvegese	160 —	160 —	160,10	160 —	160,05	160 —	160,05	160 —	160 —	159,95
Corona svedese	186,94	186,94	187 —	186,94	186,95	186,94	186,98	186,94	186,94	186,86
Fiorino olandese	391,28	391,28	391,70	391,28	391,50	391,28	391,47	391,28	391,28	390,84
Franco belga	26,876	26,876	26,90	26,876	26,85	26,87	26,875	26,876	26,876	26,84
Franco francese	188,17	188,17	188 —	188,17	188,10	188,17	188,27	188,17	188,17	188,05
Lira sterlina	1576,70	1576,70	1578 —	1576,70	1576,50	1566,70	1577,20	1576,70	1576,70	1576,90
Marco germanico	418,28	418,28	418,20	418,28	418,35	418,28	418,25	418,28	418,28	418,60
Scellino austriaco	58,14	58,14	58,10	58,14	58,12	58,14	58,10	58,14	58,14	57,80
Escudo portoghese	20,80	20,80	20,65	20,80	20,80	20,80	20,65	20,80	20,80	20,85
Peseta spagnola	10,75	10,75	10,76	10,75	10,75	10,75	10,76	10,75	10,75	10,76
Yen giapponese	3,863	3,863	3,87	3,863	3,86	3,86	3,862	3,863	3,863	3,81

Media dei titoli del 26 aprile 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,275
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,300
» 5 % (Ricostruzione)	97,025
» 5 % (Città di Trieste)	97,175
» 5 % (Beni esteri)	96,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,600
» 5,50 % » » 1968-83	83,900
» 5,50 % » » 1969-84	81,325
» 6 % » » 1970-85	80,675
» 6 % » » 1971-86	77,600
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	82,550
» 9 % » » 1976-91	82,850
» 10 % » » 1977-92	88,650
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,650
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,775
» » » » 1-10-1979	101,325
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	95,950
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,050
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,300
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	90,425
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,325
» » » 10 % 1- 1-1981	94,100
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,275
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	83,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 aprile 1978

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	868,55
Dollaro canadese	767,80
Franco svizzero	443,37
Corona danese	152,63
Corona norvegese	160,025
Corona svedese	186,96
Fiorino olandese	391,375
Franco belga	26,875
Franco francese	188,22
Lira sterlina	1576,95
Marco germanico	418,265
Scellino austriaco	58,12
Escudo portoghese	20,725
Peseta spagnola	10,755
Yen giapponese	3,862

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

Corso dei cambi del 27 aprile 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	867,60	867,60	867,50	867,60	867,50	867,50	867,70	867,60	867,60	867,70
Dollaro canadese	766,75	766,75	766,80	766,75	766,87	766,75	766,60	767,75	766,75	766,90
Franco svizzero	444,20	444,20	443,70	444,20	443,25	444,20	444,31	444,20	444,20	443,95
Corona danese	153,35	153,35	153,45	153,35	153,35	153,35	153,38	153,35	153,35	153,40
Corona norvegese	160,32	160,32	160,50	160,32	160,35	160,32	160,39	160,32	160,32	160,35
Corona svedese	187,50	187,50	187,50	107,50	187,55	187,50	187,50	187,50	187,50	187,45
Fiorino olandese	392,30	392,30	392,30	392,30	392,25	392,30	392,30	392,30	392,30	391,88
Franco belga	26,875	26,875	26,89	26,875	26,86	26,87	26,874	26,875	26,875	26,88
Franco francese	188,37	188,37	188,10	188,37	188,40	188,37	188,30	188,37	188,37	188,48
Lira sterlina	1581,60	1581,60	1582 —	1581,60	1580,90	1581,60	1581,65	1581,60	1581,60	1581,55
Marco germanico	419,05	419,05	418,80	419,05	418,95	419,05	418,77	419,05	419,05	418,92
Scellino austriaco	58,22	58,22	58,20	58,22	58,22	58,22	58,18	58,22	58,22	58,10
Escudo portoghese	20,80	20,80	20,65	20,80	20,75	20,80	20,65	20,80	20,80	20,86
Peseta spagnola	10,731	10,731	10,75	10,731	10,73	10,73	10,738	10,731	10,731	10,76
Yen giapponese	3,892	3,892	3,90	3,892	3,89	3,89	3,8930	3,892	3,892	3,84

Media dei titoli del 27 aprile 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	72,400
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,075
» 5 % (Ricostruzione)	97,050
» 5 % (Città di Trieste)	96,750
» 5 % (Beni esteri)	96,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,650
» 5,50 % » » 1968-83	83,200
» 5,50 % » » 1969-84	80,400
» 6 % » » 1970-85	80,300
» 6 % » » 1971-86	77,350
» 6 % » » 1972-87	75,225
» 9 % » » 1975-90	83,350
» 9 % » » 1976-91	82,700
» 10 % » » 1977-92	89,325
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,800
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,90
» » » » 1-10-1979	101,350
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	95,950
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	96,975
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,575
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	90,025
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,375
» » » 10 % 1- 1-1981	94,125
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,375
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 aprile 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	867,65
Dollaro canadese	766,675
Franco svizzero	444,255
Corona danese	153,365
Corona norvegese	160,355
Corona svedese	187,50
Fiorino olandese	392,30
Franco belga	26,874
Franco francese	188,335
Lira sterlina	1581,625
Marco germanico	418,91
Scellino austriaco	58,20
Escudo portoghese	20,725
Peseta spagnola	10,734
Yen giapponese	3,892

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l'ammissione ad un corso di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati nelle carriere direttive amministrative.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, relativo al riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, con il quale è stato disposto, per l'anno 1975, l'accantonamento del 15 per cento dei posti disponibili nelle carriere direttive, da attribuire mediante concorsi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno, 15 ottobre e 10 novembre 1977, con i quali è stato disposto, per l'anno 1977, l'accantonamento del 15 per cento dei posti disponibili nelle carriere direttive, da attribuire mediante i corsi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Considerato che taluni dei posti accantonati con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio 5 maggio 1975 si sono resi, nel frattempo, non più disponibili;

Sentito il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Ritenuto che, con i propri decreti sopraindicati, in data 5 maggio 1975, 30 giugno, 15 ottobre e 10 novembre 1977, è già stato effettuato l'accertamento annuale dei posti disponibili prescritto dal primo comma dell'art. 3 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 701/1977 e che l'intervenuto parere del comitato direttivo può integrare, ora per allora, quello previsto dal predetto art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 1978, concernente la delega al Sottosegretario di Stato on. Giovanni Del Rio per le attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l'ammissione ad un corso di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati delle carriere direttive amministrative.

Il numero complessivo degli allievi che possono esservi ammessi è fissato in 180.

I posti nella qualifica iniziale delle carriere direttive amministrative, distinti per amministrazione, che possono essere conferiti a conclusione del corso sono 150, suddivisi come risulta dal quadro allegato (quadro *A*).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

a) i laureati in possesso di uno dei diplomi richiesti per l'accesso nelle carriere delle singole amministrazioni indicati nell'allegato quadro *A* nonchè dei requisiti indicati nell'articolo seguente;

b) gli studenti universitari iscritti alle facoltà che rilasciano i diplomi di laurea di cui allo stesso quadro *A* purchè abbiano superato tutti gli esami relativi agli anni del corso precedente l'ultimo e siano in possesso dei requisiti espressamente indicati nell'articolo seguente.

Art. 3.

Per gli studenti universitari l'ammissione al concorso è subordinata alla condizione che nel piano di studi, seguito o da seguire, per il conseguimento del prescritto diploma di laurea, siano comprese le materie indicate nell'allegato quadro *B* e siano stati inoltre superati gli esami relativi alle materie indicate nel quadro stesso.

Tutti i candidati debbono altresì essere in possesso dei requisiti seguenti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) 1) età non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, per gli aspiranti in possesso del prescritto diploma di laurea;

2) età non superiore agli anni 24 per gli aspiranti studenti universitari, per i quali non sono ammesse elevazioni del limite di età;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono inoltre prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 (lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti è disposta con motivato decreto, a carattere definitivo, del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 1500 e indirizzata alla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione - Palazzo ex Reggia - Caserta, corredata della documentazione di cui al successivo art. 5, deve essere inviata entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande possono essere presentate a mano, ovvero spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso fa fede la data di consegna alla segreteria della Scuola; nel secondo la data di spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *C*), i candidati debbono dichiarare, sotto la loro responsabilità:

1) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita ed il domicilio; nonchè, ove occorra, il titolo che ne legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura;

5) la posizione relativa agli obblighi militari;

6) se dipendenti della pubblica amministrazione, la carriera o categoria di inquadramento, la qualifica rivestita, l'amministrazione di appartenenza e la sede di servizio;

7) l'indicazione degli studi seguiti e dei titoli culturali posseduti;

8) una terna di materie scelte tra quelle elencate al successivo art. 8 sulle quali intendono sostenere l'esame-colloquio;

9) le amministrazioni ai cui posti il candidato intende concorrere con riferimento al titolo di studio posseduto o, per gli studenti, al diploma di laurea che verrà conseguito entro la fine del corso, sulla base delle indicazioni fornite nell'allegato schema *A*;

10) la sede della Scuola, in ordine di preferenza tra quelle di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna, presso la quale gradirebbero frequentare il corso di preparazione di cui all'articolo 1 del presente bando.

La Scuola superiore si riserva la facoltà di assegnare gli allievi ammessi ad una delle quattro sedi previste, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati e del posto occupato nella graduatoria di cui al successivo art. 10; si riserva, inoltre, la facoltà, in relazione al numero delle domande pervenute e alle esigenze organizzative, di limitare il numero delle sedi, raggruppando gli allievi in talune delle sedi previste.

Nella domanda deve risultare altresì indicato il recapito cui indirizzare le relative comunicazioni e le variazioni del medesimo che avvengano dopo la presentazione della domanda.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero dal competente funzionario dell'Università o dall'impiegato della direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione delegato a ricevere le domande.

Per i pubblici dipendenti la firma può essere autenticata dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 5.

I laureati devono allegare alla domanda un certificato rilasciato dalla competente Università dal quale risultino la facoltà che ha conferito il diploma di laurea, gli esami che sono stati superati durante il corso e le votazioni riportate.

Gli aspiranti non laureati devono produrre un certificato, dal quale risulti:

1) il corso di laurea cui sono iscritti;
2) l'iscrizione all'ultimo anno di corso;
3) il piano di studi con l'indicazione delle materie relative all'indirizzo scelto;
4) gli esami superati con l'indicazione del voto riportato.

Nel predetto certificato deve essere espressamente attestato che lo studente ha superato tutti gli esami relativi agli anni di corso precedenti l'ultimo.

I candidati potranno allegare alla domanda ogni altro certificato o titolo culturale che ritengano attinente.

Art. 6.

Costituiscono titoli valutabili, ai fini della formazione della graduatoria di ammissione al corso, le votazioni riportate nel corso universitario, nonchè gli altri titoli culturali eventualmente posseduti.

Per gli aspiranti non laureati la commissione può stabilire di valutare anche il risultato conseguito nel diploma di istruzione secondaria superiore.

Per i candidati dipendenti dalla pubblica amministrazione sarà valutato anche il servizio prestato.

Per la valutazione dei titoli e del risultato dell'esame-colloquio la commissione giudicatrice dispone complessivamente di novanta punti; non più di trenta riferiti ai titoli e non più di sessanta riferiti all'esame-colloquio, al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato almeno sei punti nella valutazione dei titoli.

L'esame-colloquio si intenderà superato dai candidati che avranno riportato non meno di quaranta punti.

Il giudizio complessivo risulterà dalla somma dei punti attribuiti nella valutazione dei titoli e di quelli attribuiti nell'esame-colloquio.

Per ciascun candidato la commissione redigerà un giudizio sulla preparazione e sui requisiti attitudinali.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sarà composta in base ai criteri contenuti nell'art. 11 del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Art. 8.

La data e la sede dell'esame-colloquio saranno rese note, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle prove concorsuali, mediante affissione all'albo in tutte le sedi della Scuola e, inoltre, con comunicazione ai candidati ammessi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nella domanda di ammissione al concorso ciascun candidato deve indicare tre delle sottoelencate materie sulle quali verterà il colloquio:

analisi algebrica e calcolo infinitesimale;
diritto agrario;
diritto amministrativo;
diritto costituzionale;
diritto del lavoro;
diritto internazionale;
diritto urbanistico;
diritto processuale civile;
diritto tributario;
contabilità di Stato;
economia politica;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
letteratura italiana;
ragioneria generale ed applicata;
scienza dell'amministrazione;
scienza delle finanze e diritto finanziario;
sociologia;
statistica;
storia contemporanea;
storia delle dottrine politiche.

L'esame-colloquio verte essenzialmente sulla discussione di argomenti che, con riferimento alle materie scelte dal candidato, consentano di accertare la sua preparazione culturale e professionale, nonchè la capacità di analisi, di sintesi e di orientamento personale, la conoscenza degli elementi che caratterizzano i problemi fondamentali di attualità nella società italiana e la idoneità ad individuare soluzioni coerenti di tali problemi, in relazione agli studi compiuti.

L'esito dell'esame-colloquio verrà reso noto ai candidati al termine di ciascuna seduta.

Art. 9.

Coloro che avranno superato l'esame-colloquio dovranno far pervenire, entro venti giorni dalla data del colloquio stesso, eventuali titoli attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 10.

Saranno dichiarati vincitori delle borse di studio, nel limite dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati in graduatoria.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per la ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa, ad esclusione del diploma di laurea per i partecipanti studenti universitari che dovranno conseguire tale titolo di studio entro la fine del corso di reclutamento.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno pertanto presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione - Palazzo ex Reggia - Caserta, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è in corso alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) documento relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

f) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione e nel certificato di cui alla lettera *f*), dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo devono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, a pena di decadenza, il solo documento di cui alla lettera *f*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.

Il corso di preparazione per il reclutamento ha la durata di dodici mesi e si svolge secondo le modalità di cui al regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Durante la frequenza del corso agli allievi che non siano dipendenti civili dello Stato verrà corrisposta, in tredici rate mensili, una borsa di studio di importo pari al settanta per cento dello stipendio netto spettante ai funzionari direttivi amministrativi al parametro iniziale. Agli stessi compete il trattamento assistenziale previsto per gli impiegati civili dello Stato previe ritenute ai sensi di legge.

Agli allievi del corso che siano dipendenti civili dello Stato competerà, per tutta la durata del corso, il trattamento economico relativo alla loro qualifica, ovvero quello stabilito per gli allievi esterni se più vantaggioso.

Art. 12.

Al termine del corso gli allievi dovranno sostenere, presso la sede della Scuola stabilita dal comitato direttivo, gli esami finali, che possono essere tenuti in due diverse sessioni e che consisteranno in due prove scritte ed una prova orale.

Le materie delle prove scritte saranno scelte dal comitato direttivo tra quelle di cui all'art. 17 del regolamento di esecuzione.

Le prove scritte avranno carattere prevalentemente pratico e tenderanno ad accertare la capacità dell'allievo di risolvere problemi concreti.

Saranno ammessi alla prova orale gli allievi che avranno riportato una media di almeno venti trentesimi nelle prove scritte e non meno di diciotto trentesimi in ciascuna di esse.

La prova orale verterà sulle materie oggetto di insegnamento, nonchè sulle ricerche condotte nelle esercitazioni e nei seminari; si intenderà superata dagli allievi che avranno riportato un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 13.

La graduatoria di fine corso verrà redatta secondo le modalità indicate nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701.

Alla nomina dei vincitori presso le singole amministrazioni si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro interessato.

Art. 14.

Gli allievi utilmente collocati in graduatoria che al momento della formazione di questa non abbiano ancora conseguito il diploma di laurea, potranno chiedere di essere inseriti al posto risultante dal punteggio conseguito, nella graduatoria del corso successivo, purchè nel frattempo abbiano conseguito detto titolo di studio.

Art. 15.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando di concorso si fa richiamo al regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1978

p. *Il Presidente*: DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1978
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 188

QUADRO *A*

MINISTERI	NUMERO POSTI MESSI A CONCORSO	TITOLI DI STUDIO (*)
Agricoltura e foreste	7 posti di consigliere - Amministrazione centrale e periferica	Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio
Bilancio	3 posti di consigliere	Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, economia e commercio, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze economiche e bancarie, sociologia
Commercio con l'estero	1 posto di consigliere	Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze statistiche e demografiche o scienze statistiche attuariali
Difesa	5 posti di consigliere	Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche e bancarie, scienze statistiche, sociologia

MINISTERI	NUMERO POSTI MESSI A CONCORSO	TITOLI DI STUDIO (*)
Grazia e giustizia	1 posto di esperto - Ufficio traduzioni e atti stranieri	Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, lettere, conoscenza lingue inglese e tedesca
	30 posti di cancelliere - Amministrazione giudiziaria	Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio
	7 posti di vice direttore amministrativo - Istituti di prevenzione e pena	Laurea in: giurisprudenza, pedagogia, lettere e filosofia
	4 posti di assistente sociale - Istituti di prevenzione e pena	Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, pedagogia, lettere e filosofia
Industria, commercio e artigianato	2 posti di consigliere - Amministrazione centrale	Laurea in: giurisprudenza, scienze economiche e commerciali, scienze politiche, economia aziendale, scienze economiche e bancarie
	4 posti di capo ufficio statistico - Ruolo UU.PP.I.C.A.	Laurea in: giurisprudenza, scienze economiche e commerciali, scienze politiche, economia e diritto, scienze statistiche sia demografiche che attuariali, scienze statistiche ed economiche
Interno	1 posto di consigliere - Amministrazione civile	Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio
Lavoro e previdenza sociale	3 posti di consigliere - Amministrazione centrale	Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze statistiche attuariali
	3 posti di ispettore - Ispettorato del lavoro	Laurea in: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche
	1 posto nella carriera direttiva - Uffici lavoro e M.O.	Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio
Pubblica istruzione	20 posti nella carriera direttiva - Segreterie universitarie	Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, lettere, pedagogia, economia e commercio
	8 posti di vice direttore ragioneria - Segreterie universitarie	Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche
	4 posti nella carriera direttiva - Addetti alle biblioteche di facoltà, seminari e istituti scientifici	Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche ed economiche, lettere, pedagogia
Tesoro	12 posti di consigliere - Ragioneria generale dello Stato	Laurea in: economia e commercio (o equipollente), giurisprudenza, scienze matematiche, purchè in possesso di diploma di ragioneria o perito commerciale
Turismo e spettacolo	1 posto di consigliere	Laurea in: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, economia aziendale, economia politica
Trasporti	1 posto nel ruolo di ispettore amministrativo - Direzione generale aviazione civile	Laurea in: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche
A.N.A.S.	2 posti di consigliere	Laurea in: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche
Poste e telecomunicazioni	6 posti nella carriera direttiva - Ruolo amministrativo	Laurea in: giurisprudenza, economia e commercio. scienze politiche, scienze statistiche, scienze economiche e bancarie, sociologia
Finanze	6 posti di consigliere - Amministrazione centrale	Laurea in: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche
	10 posti di consigliere - Intendenza di finanza	Laurea in: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche
	8 posti di vice direttore - Uffici di registro (Amministrazione periferica tasse e imposte sugli affari)	Laurea in: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche

(*) Possono presentare domanda di ammissione al concorso coloro che sono in possesso di titolo di studio « equipollente » in base alle norme vigenti per l'accesso alla carriera direttiva amministrativa delle amministrazioni indicate nel presente quadro.

QUADRO *B*

PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI

Corso di laurea	Materie che devono essere inserite nel piano di studi (*)
Giurisprudenza	Istituzioni di diritto privato Economia politica Scienza delle finanze e diritto finanziario Diritto costituzionale Diritto amministrativo (biennale) Statistica
Scienze politiche	Istituzioni di diritto pubblico Economia politica Diritto amministrativo Diritto del lavoro Diritto internazionale Scienza dell'amministrazione Tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi
Scienze statistiche e demografiche	Statistica Istituzioni di economia politica Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto pubblico Sociologia Contabilità nazionale
Scienze statistiche ed attuariali	Statistica Istituzioni di economia politica Statistica economica Istituzioni di diritto pubblico Sociologia Economia e legislazione bancaria
Scienze statistiche ed economiche	Statistica Economia politica (biennale) Politica economica e finanziaria Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto pubblico Sociologia
Economia e commercio	Istituzioni di diritto pubblico Economia politica Diritto del lavoro Scienza delle finanze e diritto finanziario Politica economica e finanziaria Ragioneria generale ed applicata
Scienze economiche e bancarie	*Tabella A* Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto pubblico Istituzioni di economia politica (biennale) Diritto commerciale Scienza delle finanze Ragioneria generale ed applicata (biennale) *Tabella B* Istituzioni di statistica Istituzioni di diritto pubblico Istituzioni di economia politica (biennale) Scienza delle finanze Economia politica Politica economica
Scienze bancarie ed assicurative	Economia politica Ragioneria generale Istituzioni di diritto pubblico Statistica Statistica economica Scienza delle finanze (e diritto tributario)
Laurea in lettere	Letteratura italiana Filosofia Storia moderna Storia della lingua italiana Storia del Risorgimento Metodologia organizzativa e tecnica della documentazione bibliografica
Pedagogia	Lingua e letteratura italiana (biennale) Storia della filosofia (biennale) Filosofia Storia medioevale Storia moderna Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
Sociologia	Sociologia Un insegnamento scelto fra i seguenti: storia moderna o storia contemporanea Metodologia e tecnica della ricerca sociale Statistica Economia politica Economia aziendale Sociologia del lavoro
Psicologia	Sociologia Storia della filosofia Storia Teorie e tecniche dei tests Tecniche d'indagine della personalità (biennale) Tecniche sperimentali di ricerca
Matematica	Analisi matematica I Geometria I Algebra Fisica generale I Analisi matematica II Geometria II
Economica politica ed economia aziendale	Sociologia Istituzioni di diritto pubblico Economia politica I e II Statistica metodologica Economia aziendale Organizzazione del lavoro

(*) Con riferimento a quanto indicato nell'art. 3 del bando lo studente, per essere ammesso al concorso, deve aver già superato, al momento della presentazione della domanda, gli esami relativi ad almeno tre delle materie indicate nel presente schema per la facoltà alla quale è iscritto.

Se per uno stesso insegnamento sono stati superati due esami, il candidato può presentare domanda anche quando abbia superato soltanto l'esame di un'altra delle materie previste.

ALLEGATO *C*

Schema di domanda

Alla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione - Palazzo ex Reggia - CASERTA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . a . . . . . (provincia di . . . .)
(cognome e nome) (data) (città)

domiciliato a . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l'ammissione al corso di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati delle carriere direttive amministrative dello Stato, indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1978.
(via o piazza - c.a.p. - città - provincia)

A tal fine dichiara di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito con votazione finale di . . . . compreso tra quelli indicati nel quadro *A* (allegato al bando di concorso), (oppure — per gli aspiranti laureandi — « di essere iscritto all'ultimo anno del corso di laurea della facoltà di . . . . . . dell'Università degli studi di . . . . ed in regola con gli esami del penultimo anno e di avere inoltre conseguito in tali esami una media di . . . . »).
(espresso in trentesimi)

Chiede di sostenere l'esame-colloquio sulle seguenti tre materie, scelte tra quelle indicate nell'art. 8 del bando di concorso:

. . . .
. . . .
. . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di avere diritto alla elevazione del limite di età (soltanto per gli aspiranti laureati) in quanto . . . . ;

(indicazione del motivo che dà titolo alla elevazione)

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso negativo, indicarne il motivo);

di non aver riportato condanne penali e di non aver attualmente pendenti procedimenti penali. [In caso affermativo: di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale) . . . o di aver attualmente pendenti i seguenti procedimenti penali (specificando la natura) . . . . .];

di trovarsi, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 (lettera *D*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

di aver incluso (soltanto per gli aspiranti laureandi) nel proprio piano di studi le materie indicate nel quadro *B* (allegato al bando di concorso) e di avere, inoltre, superato, per le suddette materie, i seguenti esami (almeno tre):

. . . .

. . . .

. . . . ;

(se dipendente della pubblica amministrazione) di appartenere alla seguente carriera o categoria di inquadramento . . . ., di rivestire la qualifica di . . . . . . e di prestare servizio presso . . . . del . . . .

(sede di servizio) (amministrazione di appartenenza)

di essere in possesso dei seguenti titoli culturali:

. . . .

. . . .,

di concorrere, nell'ambito del corso, in base al titolo di studio conseguito, o (se laureando) da conseguire entro la fine del corso, preferenzialmente, ai posti disponibili presso i Ministeri seguenti: . . . . ;

(precisare amministrazioni e ruoli)

di scegliere, in ordine preferenziale, tra le sedi della Scuola di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna, quella di . . . . presso la quale gradirebbe frequentare il corso di preparazione;

che il recapito cui desidera vengano inviate le comunicazioni relative al corso è il seguente . . . ., impegnandosi a far conoscere eventuali successive variazioni del recapito stesso.

Allega alla presenta domanda i seguenti documenti, regolari nel bollo:

1) i titoli culturali posseduti (ritenuti attinenti);

2) (per i laureati):

diploma di laurea con l'indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni riportate;

(per i laureandi):

a) certificato dal quale risulti:

corso di laurea cui sono iscritti;

iscrizione ultimo anno di corso;

esami superati con votazioni riportate (nel certificato deve risultare che sono stati superati tutti gli esami precedenti l'ultimo anno di corso).

b) piano di studi approvato.

Data, ...

Firma . . . .

(da autenticare da una delle autorità indicate dall'art. 4, settimo e ottavo comma, del bando di concorso)

N.B. — Per esigenze di ordine meccanografico, si raccomanda di compilare la domanda di ammissione con scrittura dattilografica.

(3442)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA

Assunzione senza concorso di appartenenti a categorie riservatarie nella categoria del personale con la qualifica di archivista dattilografo (ex carriera esecutiva).

Si porta a concoscenza degli interessati che l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta deve provvedere, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, all'assunzione obbligatoria nella categoria di personale con la qualifica di archivista dattilografo di cinque appartenenti alle sottoelencate categorie riservatarie nella misura a fianco di ciascuna indicata:

	Numero dei posti
invalidi per servizio	2
invalidi del lavoro	2
invalidi civili	1

Gli aspiranti dovranno preliminarmente dimostrare di possedere la preparazione professionale necessaria per lo svolgimento delle mansioni di archivista dattilografo. L'amministrazione provvederà ad accertare la preparazione stessa sottoponendo gli aspiranti ad una prova pratica integrata da colloquio.

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte dell'aspirante dei seguenti requisiti:

età non inferiore agli anni 18 nè superiore ai 55 anni compiuti all'atto dell'assunzione;

diploma di licenza media;

cittadinanza italiana;

iscrizione nelle liste elettorali;

buona condotta;

idoneità fisica all'impiego anche in relazione alle esigenze connesse all'espletamento della mansione, che può essere accertata d'ufficio mediante visita medica di controllo. Per quanto riguarda il grado di idoneità fisica degli invalidi ed il relativo accertamento, saranno altresì osservate le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Per tutti gli aspiranti l'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata all'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione a norma dell'art. 19 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

Gli aspiranti prescelti saranno assunti con rapporto di impiego a tempo indeterminato con il trattamento economico provvisorio previsto per la qualifica di archivista dattilografo alla classe iniziale dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, in attesa di definitiva sistemazione all'atto della entrata in vigore del regolamento organico previsto dall'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il personale assunto potrà essere destinato presso qualsiasi sede centrale e periferica dell'Ente.

Gli appartenenti alle categorie riservatarie sopra esposte che aspirino ad essere assunti nella qualifica di cui sopra, dovranno direttamente far pervenire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta - Direzione generale - Viale Regina Margherita n. 262 - 00198 Roma, domanda di assunzione in carta da bollo da L. 1.500 nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Delle domande presentate a mano sarà rilasciata ricevuta dall'Ente.

Nella domanda di assunzione, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato al presente avviso, l'aspirante dovrà fare esplicito riferimento al presente avviso e dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità, oltre il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e domicilio, quanto segue:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) le eventuali condanne penali riportate;

4) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) il titolo di studio posseduto;

6) a quale delle categorie riservatarie sopra indicate egli appartenga (invalido per servizio, invalido per lavoro, invalido civile);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

8) che è disposto ad accettare in caso di assunzione qualsiasi destinazione.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il documento attestante l'appartenenza dell'aspirante alla categoria riservataria;

b) ogni documento ritenuto utile a dimostrare il possesso della preparazione professionale per l'esercizio della mansione di archivista dattilografo (titolo professionale, certificazioni di servizio prestato nella mansione, ecc.).

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il presidente: De Poli

Allegato

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo da L. 1.500)

All'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta - Direzione generale - Viale Regina Margherita, 262 - 00198 Roma

Il sottoscritto . . . . nato il . . a . . . . (provincia . . .), residente a . . . . . . via . . . ., con riferimento allo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 3 maggio 1978 chiede di essere assunto in servizio presso codesto Ente in qualità di impiegato con la qualifica di archivista dattilografo, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto (1) . . . . .

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

4) di essere per quanto riguarda gli obblighi militari nella seguente posizione . . . .;

5) di essere in possesso del titolo di studio . . . . conseguito presso la scuola . . . . nell'anno scolastico . . . . . .;

6) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

7) di essere disposto, in caso di assunzione, ad accettare la destinazione in servizio anche presso gli uffici periferici dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda gli venga inviata al seguente indirizzo: . . . ., impegnandosi di comunicare le eventuali variazioni successive.

Allega alla domanda i seguenti documenti:
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma autenticata (4)
. . . .

---

(1) Indichi la categoria di appartenenza: invalido per servizio, invalido del lavoro, invalido civile.

(2) In caso di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(3) In caso contrario indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza.

(3355)

REGIONE SARDEGNA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Cagliari.

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il decreto n. 425 del 26 marzo 1976, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Cagliari;

Considerato che il dott. Mario Massa ha cessato dal rapporto d'impiego con l'amministrazione regionale per pensionamento e pertanto necessita sostituirlo nell'incarico di presidente della suddetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

Decreta:

Il dott. Marino Fontanarosa, ispettore generale della regione autonoma della Sardegna, è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Cagliari, in sostituzione del dott. Mario Massa.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Cagliari, addì 10 marzo 1978

L'assessore: Rojch

(3395)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2034 del 23 novembre 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso, bandito con decreto del veterinario provinciale di Cagliari n. 130 del 23 gennaio 1975, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1974;

Visto il proprio decreto n. 2035 del 23 novembre 1977, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;

Vista la rinunzia alla sede assegnata, pervenuta dal vincitore della condotta veterinaria di Villacidro;

Visto l'ordine delle preferenze espresso dai concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse;

Viste altresì le successive rinunzie intervenute da parte degli altri concorrenti per la condotta veterinaria di Arbus, inclusi nella graduatoria di merito e formalmente interpellati;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei candidati aventi diritto alle predette condotte veterinarie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Cocco Antonio: Villacidro (c. comunale);
2) Sanna Gianni Nicola: Arbus (c. comunale).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 12 aprile 1978

L'assessore: ROICH

(3396)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1786 in data 3 giugno 1977, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1976;

Visto il decreto di ammissione dei concorrenti n. 2663 in data 30 agosto 1977;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 3902 del 29 dicembre 1977;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1976:

1. Mazza Paolo	punti	48,000
2. Marchini Corrado	»	44,258
3. Grassi Euro	»	42,675
4. Pedroni Dante	»	42,097
5. Spaggiari Achille	»	39,500
6. Petraglia Girolamo	»	39,079
7. Liveri Luigi	»	37,469
8. Perniciaro Ettore	»	35,906
9. Cinquini Sandro (nato l'11 ottobre 1948)	»	35,000
10. Gennari Enrico (nato l'11 luglio 1950)	»	35,000

I candidati Cirillo Anna, Costa Vincenzo, Ruscica Corrado e Torricelli Ernesto sono dichiarati non idonei.

Reggio Emilia, addì 18 aprile 1978

Il medico provinciale: BATTIATI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1205 in data 18 aprile 1978, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1976;

Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascuno di essi;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria e di precedenza, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuna indicata:

1) Mazza Paolo: Novellara - prima condotta medica;
2) Marchini Corrado: Luzzara - seconda condotta medica;
3) Grassi Euro: Castelnovo di Sotto - condotta medica unica;
4) Pedroni Dante: Fabbrico - condotta medica unica;
5) Spaggiari Achille: Rio Saliceto - condotta medica unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Reggio Emilia e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 18 aprile 1978

Il medico provinciale: BATTIATI

(3474)

OSPEDALE DI RIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Rieti.

(1570/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Rieti.

(1571/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASARANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Casarano (Lecce).

(1579/S)

OSPEDALE DI PONTEDERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione pediatrica;
un posto di assistente della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pontedera (Pisa).

(1561/S)

OSPEDALE DI MOLINELLA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molinella (Bologna).

(1550/S)

OSPEDALI RIUNITI DI GRAGNANO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gragnano (Napoli).

(1551/S)

OSPEDALE CIVILE DI GIAVENO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giaveno (Torino).

(1573/S)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Padova.

(1574/S)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI MARSALA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di aiuto di pronto soccorso;
un posto di assistente di diabetologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente Marsala (Trapani).

(1560/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PUTIGNANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente pneumologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Putignano (Bari).

(1567/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PADOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Padova.

(1563/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(1564/S)

un posto di assistente della divisione di

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(1559/S)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(1582/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale (il numero dei posti è elevato a due);

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(1583/S)

OSPEDALE «S. SALVATORE» DI SANTHIÀ

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di primario e un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche e di anatomia patologica;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia;

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Santhià (Vercelli).

(1581/S)

OSPEDALE « D. COTUGNO » DI NAPOLI

Concorso ad un posto di aiuto infettivologo addetto al pronto soccorso, accettazione osservazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto infettivologo addetto al pronto soccorso, accettazione osservazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(1552/S)

CIVICO OSPEDALE DI FERENTINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ferentino (Frosinone).

(1569/S)

OSPEDALE PER MOTULESI E NEUROLESI « VILLA ROSA » DI PERGINE VALSUGANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pergine Valsugana (Trento).

(1572/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della sezione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(1566/S)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di malattie infettive;

un posto di aiuto del servizio primo di anestesia, rianimazione e terapia antalgica;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Vicenza.

(1556/S)

OSPEDALE « SS. CARLO E DONNINO » DI PERGOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pergola (Pesaro-Urbino).

(1568/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MASSIMO» DI PENNE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(1575/S)

OSPEDALE «S. ANTONIO ABATE» DI GALLARATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di neurologia;

due posti di aiuto chirurgo e tre posti di assistente chirurgo della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate.

(1580/S)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di medicina nucleare e divisione di radioterapia;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sondrio.

(1562/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ortopedico-traumatologo;

un posto di aiuto dermatologo;

un posto di aiuto dell'istituto di radiologia per le attività di radioterapia e di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(1553/S)

OSPEDALE DI BRENO E DARFO BOARIO TERME

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Darfo Boario Terme (Brescia).

(1565/S)

OSPEDALE «PRINCIPESSA DI PIEMONTE» DI TAURIANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di chirurgia;

due posti di assistente anestesista;

un posto di assistente O.R.L.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(1576/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1978, n. 7.

Rendiconto generale della provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 7 *febbraio* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 23 gennaio 1978, n. 8.

Norme in materia di contabilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 7 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Pagamento delle spese

Fermo restando quanto disposto dalle vigenti leggi provinciali, il pagamento delle spese della provincia può avvenire anche nei modi seguenti:

a) mediante aperture di credito autorizzate dalla giunta provinciale presso la tesoreria della provincia alle quali si provvede a mezzo di ordine di accreditamento a favore di funzionari delegati;

b) mediante ruoli di spese fisse.

Art. 2.

Aperture di credito e ordini di accreditamento

Le aperture di credito sono consentite per il pagamento delle seguenti spese:

a) spese da effettuarsi in economia;

b) spese per indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale;

c) spese per le quali debba provvedersi al pagamento immediato;

d) spese di qualsiasi natura per le quali la giunta provinciale ritenga di avvalersi di funzionari delegati;

e) spese da pagarsi all'estero.

L'ammontare delle aperture di credito, per ciascun capitolo di bilancio, sia in conto competenza, sia in conto residui, è ragguagliato all'entità del servizio da svolgere e non può superare comunque la disponibilità dello stanziamento sui rispettivi capitoli.

I relativi ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati sono soggetti alla stessa procedura e controlli stabiliti per i mandati diretti.

Il funzionario delegato utilizza le somme poste a sua disposizione mediante l'emissione di ordinativi in favore dei creditori, ovvero di buoni in proprio favore per i prelevamenti in contanti.

Il prelevamento mediante buoni deve essere effettuato di volta in volta secondo le effettive occorrenze. Le somme prelevate sugli ordini di accreditamento che risultassero in eccedenza al fabbisogno devono essere riversate dal funzionario delegato al tesoriere provinciale e portate in aumento del credito residuale.

Art. 3.

Rendiconti dei funzionari delegati

I funzionari delegati hanno l'obbligo di compilare, entro venticinque giorni dalla scadenza di ogni trimestre, e in ogni caso al termine dell'esercizio, il rendiconto delle spese effettuate sulle aperture di credito, distintamente per capitolo di bilancio e per la competenza ed i residui.

I funzionari delegati devono altresì compilare detto rendiconto quando l'accreditamento sia esaurito, ovvero in caso di cessazione dell'incarico in relazione al quale vennero autorizzate a loro favore le aperture di credito.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito concesse ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente utilizzata.

Le somme prelevate dai funzionari delegati sulle aperture di credito mediante buoni in proprio favore, e che non siano state da essi erogate al termine dell'esercizio, possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata.

I rendiconti di cui ai commi precedenti sono trasmessi a cura della ragioneria generale della provincia, previa verifica della regolarità della documentazione e dell'osservanza dei limiti delle rispettive aperture di credito, alla Corte dei conti per la pronuncia di regolarità ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49.

Art. 4.

Ruoli di spese fisse

I ruoli di spese fisse possono essere utilizzati per il pagamento degli stipendi, delle pensioni, dei fitti, delle erogazioni assistenziali e degli altri pagamenti periodici a scadenze determinate.

I ruoli sono soggetti alla stessa procedura e controlli stabiliti per i mandati diretti.

Il pagamento delle singole rate, alle scadenze fissate, è effettuato dal tesoriere della provincia.

Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun quadrimestre dell'anno solare, i pagamenti effettuati sulla base dei ruoli di spese fisse sono comunicati dal tesoriere provinciale alla Corte dei conti per il controllo di legittimità di sua competenza.

Art. 5.

Pagamento competenze al personale

L'amministrazione provinciale, su richiesta scritta del dipendente, può disporre che i titoli di spesa emessi per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale, siano estinti mediante accreditamento in conto corrente, acceso a favore della persona del creditore, presso la sede centrale o le filiali dell'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria o presso la sede o le filiali di altro istituto bancario.

L'accredito in conto corrente costituisce quietanza liberatoria per l'amministrazione provinciale.

Art. 6.

Servizi in economia

Il limite di cui al primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 82, è elevato a lire 2 milioni.

Art. 7.

Anticipazioni su contributi e sovvenzioni

In deroga alle modalità di liquidazione e di pagamento dei contributi e delle sovvenzioni previsti dalle vigenti leggi provinciali nei settori dell'assistenza, della sanità, dell'istruzione, cultura e sport, la giunta provinciale, è autorizzata ad erogare anticipazioni in una o più soluzioni fino al 50% dell'ammontare del contributo o della sovvenzione concessi. Sono fatte salve le assegnazioni di fondi a favore dei circoli didattici e istituti scolastici ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni.

Sulle sovvenzioni di cui all'art. 4, lettera *b*), della legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56, la giunta provinciale è autorizzata a concedere, a domanda dei concessionari, un'anticipazione fino al 50% dell'ammontare del disavanzo accertato al termine del primo semestre della gestione annuale.

Entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione del contributo o della sovvenzione e in ogni caso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione delle anticipazioni dovrà essere prodotto al competente assessorato il rendiconto delle spese sostenute a fronte delle anticipazioni stesse.

Le somme erogate in conto anticipi e non utilizzate dai beneficiari dovranno essere riversate alla tesoreria della provincia entro il termine indicato al comma precedente.

Art. 8.

Documentazione di spesa

Salvo quanto diversamente disposto dalle relative norme speciali, per la liquidazione dei contributi o delle sovvenzioni di carattere ordinario ad enti o associazioni che svolgono la loro attività nei settori indicati al primo comma dell'art. 7, è richiesta la presentazione di documentazione di spesa fino alla concorrenza dell'importo del contributo o della sovvenzione concessi.

Art. 9.

Acconti sui sussidi per calamità naturali

Il secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Con il medesimo provvedimento di assegnazione del sussidio, la giunta provinciale può deliberare l'immediata corresponsione di un acconto sul sussidio assegnato o di una somma pari al sussidio medesimo. Ultimati i lavori da parte del comune, la direzione tecnica provinciale ne accerta l'avvenuta esecuzione e, sulla scorta di un documentato rendiconto, liquida il sussidio nei limiti dell'ammontare deliberato dalla giunta provinciale. Ove, in sede di liquidazione, l'importo dei lavori contabilizzati e accertati risulti inferiore alla somma già corrispostagli, il comune è tenuto alla restituzione della differenza ».

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 gennaio 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

(2553)

LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 1978, n. 9.

Provvedimenti finanziari a favore dell'edilizia ospedaliera e relativa attrezzatura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 14 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire la prosecuzione dei lavori relativi all'edilizia ospedaliera e per provvedere alla più urgente attrezzatura delle nuove opere, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1977 l'ulteriore spesa di lire 16.850 milioni, di cui 8.900 milioni per i fini ed ai sensi della legge provinciale 28 maggio 1976, n. 19, 6.950 milioni per i fini ed ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 45, e 1.000 milioni per la costruzione dell'ospedale psichiatrico provinciale.

Sui finanziamenti recati dalla presente legge per le attrezzature fisse ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 45, si applicano le modalità di erogazione di cui al terzo e successivi commi dell'art. 3 della legge provinciale 28 maggio 1976, n. 19, limitatamente alle opere non già aggiudicate.

Per le opere, lavori e forniture già aggiudicate, i benefici di cui al precedente comma sono concessi soltanto in caso di conveniente ribasso sui prezzi di contratto.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri indicati all'articolo precedente si provvede mediante utilizzo parziale, per lire 16.850 milioni, dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1976 risultante dal rendiconto dello stesso esercizio.

Art. 3.

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio provinciale in attuazione della presente legge, eventualmente non impegnati entro la fine del corrente esercizio finanziario, non decadono e possono essere utilizzati negli esercizi successivi con l'osservanza dei limiti stabiliti dall'art. 36 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Fondi disponibili da precedenti esercizi (avanzo di amministrazione 1976)	L.	16.850.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 2940 (di nuova istituzione: titolo II - sezione IV - rubrica III: Assistenza psichiatrica - Categoria VIII). — Spese per la costruzione dell'ospedale psichiatrico provinciale . . .	L.	1.000.000.000
Cap. 3105. — Contributo in conto capitale agli enti ospedalieri per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature tecnico-sanitarie (legge provinciale 21 agosto 1975, n. 45)	»	6.950.000.000
Cap. 3106. — Contributi in conto capitale per la costruzione, il completamento, la trasformazione e l'ammodernamento di immobili per gli enti ospedalieri (legge provinciale 13 settembre 1973, n. 48, e 28 maggio 1976, n. 19) . .	»	8.900.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 gennaio 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1978, n. 10.

Adeguamento degli assegni e indennità in favore dei ciechi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 14 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal mese di gennaio 1977, con decreto del presidente della giunta provinciale, vengono stabiliti annualmente gli aggiornamenti degli assegni e indennità previsti dall'art. 1 della legge provinciale 9 agosto 1975, n. 38, in favore dei ciechi civili, in relazione alle variazioni in aumento rilevate ai fini dell'« indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati », come previste dalla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, e dal regolamento di esecuzione della medesima legge approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 13 febbraio 1974, n. 12, e successive modifiche.

Art. 2.

La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 54 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978, in considerazione degli arretrati da corrispondere per l'anno 1977 e in lire 27 milioni all'anno per gli esercizi finanziari successivi.

Gli stanziamenti occorrenti saranno stabiliti annualmente con legge di bilancio.

Alla copertura dell'onere di lire 54 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978 si fa fronte con una quota di pari importo delle maggiori disponibilità finanziarie derivanti dalla cessazione dell'onere per l'attuazione della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 48.

Art. 3.

Norma transitoria

La maggiorazione degli importi dell'assegno e dell'indennità mensile, derivanti dall'applicazione, per l'anno 1977, dell'art. 1 della presente legge, sarà calcolata sulla base del tasso di aumento dell'indice dei prezzi nel periodo da gennaio a dicembre 1976 e sarà liquidata in un'unica soluzione.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 19 gennaio 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 1978, n. **11**.

Finanziamento integrativo per piani di elettrificazione rurale approvati dalla C.E.E. e dallo Stato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 14 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione di progetti di elettrificazione rurale ammessi ai benefici previsti dal regolamento n. 17 del 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della C.E.E., nonchè quelli previsti dall'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la giunta provinciale può concedere i seguenti contributi integrativi che devono essere commisurati all'importo risultante dalla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta e quella ammessa con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

1) un contributo in conto capitale fino al 30 % dell'importo di cui sopra;

2) un contributo sugli interessi nella misura prevista dalle norme statali vigenti in materia per la durata massima fino a 20 anni, oppure un contributo annuo costante posticipato corrispondente per la quota non coperta dal contributo di cui al punto 1).

Art. 2.

Per opere o acquisti aggiuntivi ai progetti di cui all'art. 1, la giunta provinciale può concedere gli stessi contributi previsti dall'art. 1, commisurando i contributi in conto capitale all'ammontare della spesa ammessa.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi sia sulla maggiore spesa derivante da gara di appalto in aumento per inadeguatezza dei prezzi, sia sulla maggiore spesa derivante dalla revisione dei prezzi per aumenti che si siano verificati nel corso della realizzazione delle opere.

Gli elaborati concernenti la revisione prezzi dovranno essere corredati di un parere tecnico redatto a cura dell'ufficio fonti di energia in collaborazione con l'assessorato per l'agricoltura e le foreste.

Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta e per l'acquisto di macchinari ed attrezzature è sufficiente la presentazione delle copie delle fatture attestanti la spesa effettivamente sostenuta.

Art. 4.

Per ottenere i benefici di cui all'art. 1, la domanda da inoltrare all'assessorato competente dovrà essere corredata da copia autenticata del contratto di appalto e dalla documentazione relativa alla revisione dei prezzi. L'inoltro della domanda agli enti finanziatori avverrà con nullaosta dell'assessore competente in materia.

Art. 5.

La modalità di erogazione dei mutui agevolati di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge ed i rapporti con gli istituti di credito, sono regolati dalle convenzioni relative alla legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31.

Art. 6.

Per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai sensi della presente legge, dei mutui di miglioramento fondiario, opera il fondo interbancario di garanzia previsto dallo art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 7.

La giunta provinciale è autorizzata a prestare fidejussione a garanzia dei mutui agevolati di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge fino ad un importo di lire 1 miliardo.

Gli oneri derivanti dalla suddetta garanzia a carico del bilancio provinciale sono valutati nella misura massima annuale di lire 90 milioni.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1977 le seguenti spese:

per la concessione di contributi in conto capitale lire 300 milioni;

per la concessione di contributi in conto interessi, quale limite d'impegno, lire 70 milioni;

per la concessione della garanzia di cui al precedente art. 7, lire 90 milioni.

Le annualità relative al limite d'impegno di cui al comma precedente saranno iscritte nel bilancio provinciale per gli esercizi dal 1977 al 1996.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 460 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1977 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 (punto n. 32 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 3772 (di nuova istituzione: titolo II - sezione V - rubrica II - categoria X). — Contributi in conto capitale per integrare il finanziamento di programmi di elettrificazione rurale, ammessi ai benefici del FEOGA	L. 300.000.000
Cap. 3773 (di nuova istituzione: titolo II - sezione V - rubrica II - categoria XII). — Oneri derivanti dalla garanzia prestata sui mutui agevolati per il finanziamento di programmi di elettrificazione rurale, ammessi ai benefici del FEOGA (art. 7 della legge)	» 90.000.000
Cap. 3790 (di nuova istituzione: titolo II - sezione V - rubrica II - categoria X). — Contributi sugli interessi per integrare il finanziamento di programmi di elettrificazione rurale, ammessi ai benefici del FEOGA (I annualità) . . .	» 70.000.000

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	L. 460.000.000

Art 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 gennaio 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(2554)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1978, n. **14.**

Modifiche allo statuto della comunità montana « Alto Sauro-Camastra ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 1° *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, le seguenti modifiche allo statuto della comunità montana « Alto Sauro-Camastra »:

a) L' art. 19 è così modificato:

« La comunità deve darsi un regolamento organico entro tre anni dalla legge di approvazione dello statuto, a norma dello art. 11 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 28.

Il regolamento organico determinerà la strutturazione degli uffici della comunità e la disciplina dei concorsi per l'assunzione del personale.

I posti previsti nella tabella organica, non coperti da personale comandato o trasferito, potranno essere occupati soltanto per pubblico concorso ed il relativo trattamento economico non potrà superare quello previsto per qualifiche similari od equiparate, dall'art. 97 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Il regolamento organico del personale diviene esecutivo con l'approvazione da parte del consiglio regionale, dopo il visto di legittimità da parte della competente sezione di controllo.

La comunità potrà conferire incarichi di lavoro o di consulenza esclusivamente a tempo determinato, per specifiche attività altamente specializzate per le quali non abbia disponibilità di personale idoneo.

Per l'espletamento dei propri fini istituzionali la comunità si avvale anche degli uffici dei comuni o dei consorzi tra i comuni o degli uffici degli enti operanti nel territorio.

Il consiglio della comunità decide in merito.

Accordi particolari per il rimborso degli oneri saranno stipulati dalla giunta con gli enti interessati »;

b) l'art. 27 è così sostituito:

« Il consiglio può deliberare una indennità di carica onnicomprensiva per il presidente, nella misura massima di L. 150.000 mensili, ed una indennità di presenza per i componenti la giunta e per i consiglieri, per ogni effettiva partecipazione alle sedute di giunta e di consiglio, nella misura massima di L. 10.000 per ogni giornata.

Il consiglio può altresì, deliberare il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e, comunque, in misura non superiore a L. 70, a km, per coloro che risiedono fuori dal comune sede della comunità e che si servono di mezzo privato.

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio possono essere estese ai componenti delle commissioni consiliari e del comitato tecnico consultivo.

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio non possono essere corrisposte ai componenti del comitato tecnico consultivo che percepiscano il trattamento di missione a carico dell'ente da cui dipendono ».

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 17 marzo 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1978, n. **15.**

Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 1° *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative sulle materie di competenza regionale, trasferite o delegate, ivi comprese quelle previste dalla legge statale 28 luglio 1971, n. 558, sono delegate o subdelegate, salvo il disposto dei commi successivi, ai comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.

A decorrere dalla stessa data sono delegate alle province le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le trasgressioni alle leggi in materia di caccia e di pesca nelle acque interne accertate nel loro territorio.

Sono mantenute alla Regione le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le infrazioni previste dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950.

Art. 2.

Per il procedimento di determinazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori si osservano norme contenute nella legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.

Sono abrogate tutte le disposizioni eventualmente contenute in leggi regionali in contrasto con la normativa richiamata al primo comma.

Art. 3.

Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite forfettariamente in misura pari al 90 per cento dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse da ciascun ente delegato nel corso dell'anno.

Le eventuali quote da corrispondere agli organi verbalizzanti, a norma delle vigenti disposizioni, saranno liquidate a cura degli enti delegati sul 90 per cento di loro spettanza.

Gli enti delegati trasmetteranno alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione dei contesti ricevuti, di quelli definiti e di quelli ancora in corso.

Gli enti stessi provvederanno contestualmente a versare alla tesoreria regionale le somme introitate a titolo di sanzione, detratte le spese d'esercizio nella misura sopra determinata.

Art. 4.

La giunta regionale ha facoltà di emanare direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate.

Spetta altresì alla giunta il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni delegate e di promuovere in caso di persistente inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali, l'adozione del provvedimento di revoca previa formale diffida.

Art. 5.

I processi verbali di cui alle funzioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 1, eventualmente ancora sospesi alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono rimessi, per le procedure di legge, agli enti di cui allo stesso art. 1.

Art. 6.

Nel bilancio per l'esercizio 1978 e in quelli per gli esercizi successivi è iscritto alla parte entrata un capitolo denominato: « Proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative nelle materie di competenza regionale », in sostituzione del ca-

pitolo 1050 del bilancio 1977, sul quale affluiranno i versamenti effettuati dagli enti delegati ai sensi del precedente art. 3, nonchè gli importi delle pene pecuniarie riscosse direttamente dalla Regione a mente del terzo comma dell'art. 1, depurati dalle eventuali quote spettanti agli organi verbalizzanti.

Art. 7.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 28 marzo 1978

VERRASTRO

(3026)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1978, n. 1.

Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1977 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1978, n. 2.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 agosto 1977, n. 49 e 30 agosto 1977, n. 55, concernenti rispettivamente: « Interventi in favore della cooperazione agricola » e « Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegnazione di L. 27.481.000.000, attribuita alla regione Campania, ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403, art. 1, è acquisita nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977, al cap. 153 dello stato di previsione dell'entrata, di nuova istituzione, con la seguente denominazione: « Quota parte del fondo ex art. 9 legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento della attività agricola regionale (art. 1, legge 1° luglio 1977, n. 403) » ed è contestualmente iscritta al cap. 786 dello stato di previsione della spesa di nuova istituzione, con la seguente denominazione: « Fondo globale per l'attività agricola regionale derivante da provvedimenti legislativi in corso, ai sensi dell'art. 1, legge 1° luglio 1977, n. 403 », per l'importo di L. 5.500.000.000.

La restante quota di lire 21.981 milioni viene attribuita:

per lire 1.800 milioni in aumento allo stanziamento iscritto al cap. 358 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977: « Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura », la cui dotazione viene, in conseguenza, elevata a lire 5.800 milioni;

per lire 200 milioni in aumento allo stanziamento al cap. 348 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977; spese e contributi per studi, indagini, ricerche, anche sperimentali, ed attività dimostrative e promozionali nel campo dell'agricoltura per migliorare e diffondere le moderne tecniche di coltivazione, di lotta ai parassiti e nemici delle piante, di allevamento del bestiame e di commercializzazione dei prodotti - Contributi per l'aggiornamento tecnico-professionale, per l'assistenza alla gestione aziendale, per la promozione e diffusione della cooperazione e per l'assistenza alle cooperative agricole, anche attraverso l'addestramento e l'aggiornamento dei cooperatori, dei dirigenti e delle maestranze. Interventi per iniziative di carattere promozionale volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici nonchè per l'attività di informazione di mercato nell'interesse dei produttori agricoli e per la attività di assistenza tecnica (legge 27 ottobre 1976, n. 910), la cui dotazione, viene, in conseguenza, elevata a lire 500 milioni;

per lire 19.981 milioni alla competenza dell'esercizio finanziario 1978, ai sensi dell'art. 21, quarto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.

La somma di lire 19.981 milioni, attribuita alla competenza dell'esercizio finanziario 1978, sarà utilizzata:

1) per lire 2.000 milioni per « Interventi per la realizzazione di opere di bonifica integrale (art. 1, lettera *a*), della legge regionale 30 agosto 1977, n. 51) »;

2) per lire 400 milioni per « Contributi ai consorzi di bonifica sulle spese di esercizio della rete irrigua (art. 1, lettera *b*), della legge regionale 30 agosto 1977, n. 51) »;

3) per lire 7.000 milioni per « Finanziamenti di opere di viabilità rurale (art. 8, lettera *a*), della legge regionale 30 agosto 1977, n. 51) »;

4) per lire 2.000 milioni per « Finanziamento di opere di elettrificazione rurale (art. 8, lettera *c*), della legge regionale 30 agosto 1977, n. 51) »;

5) per lire 300 milioni per « Contributi per la realizzazione di allacciamenti idrici ed elettrici a servizio di aziende agricole (art. 8, lettera *d*), della legge regionale 30 agosto 1977, n. 51) »;

6) per lire 2.300 milioni per « Contributo in conto capitale per la realizzazione di impianti arborei e di opere di miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge regionale 22 luglio 1974, n. 29) »;

7) per lire 2.981 milioni per « Contributi in conto capitale per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 4, 10 e 11, della legge regionale 30 agosto 1977, n. 47) »;

8) per lire 3.000 milioni per « Agevolazioni contributive e creditizie per lo sviluppo della cooperazione agricola (legge regionale 30 agosto 1977, n. 49) ».

Art. 2.

Ai fini dell'utilizzazione di fondi destinati, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, agli interventi previsti dal primo comma dell'art. 9 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 51, il piano di cui al primo comma dell'art. 10 della stessa legge regionale terrà conto delle domande presentate anche successivamente alla data del 30 giugno 1977.

Ai fini della utilizzazione dei fondi destinati, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, agli interventi previsti dalla legge regionale 30 agosto 1977, n. 49, il termine di cui al primo comma dell'art. 10 della stessa legge, viene elevato a novanta giorni e decorrerà dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Per la utilizzazione dei fondi di cui all'art. 1, terzo comma, numeri da 1) a 5), della presente legge, si applicano le procedure previste dalla legge regionale 30 agosto 1977, n. 51.

Per la utilizzazione dei fondi di cui all'art. 1, terzo comma, numeri 6) e 7), della presente legge, si applicano le procedure previste agli articoli 13 e 14 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 47.

Per la utilizzazione dei fondi di cui all'art. 1, terzo comma, n. 8), della presente legge, si applicano le procedure previste dalla legge regionale in essa citata.

Art. 4.

Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui di miglioramento ed ammortamento ventennale previsti dalle leggi regionali 22 luglio 1974, n. 29, 8 novembre 1974, n. 55 e 30 agosto 1977, n. 49, sono utilizzate:

a) la somma di lire 2.180 milioni, che costituisce limite di impegno, iscritta al cap. 2670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975, a seguito del riparto dei fondi di cui all'art. 3 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26;

b) la somma di lire 2.100 milioni, assegnata alla Campania, quale limite di impegno sugli stanziamenti recati dall'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Ai fini della utilizzazione dei fondi di cui al presente articolo, la giunta regionale formula, sentita la competente commissione consiliare permanente, un programma di ripartizione della spesa tra le categorie di intervento e tra i territori interessati.

Art. 5.

L'onere finanziario complessivo di L. 5.500.000.000, previsto dalle leggi regionali 30 agosto 1977, n. 49 e 30 agosto 1977, n. 55, concernenti rispettivamente: « Interventi in favore della cooperazione agricola » e « Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura » viene imputato al cap. 786 di cui al precedente art. 1.

Per effetto di quanto previsto nel comma precedente, il cap. 785 « Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » è reintegrato dell'importo di L. 5.500.000.000.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 gennaio 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1978, n. **3**.

Modifica ed integrazione alla legge regionale 4 settembre 1974, n. 50: « Misure di salvaguardia per il piano ospedaliero della regione Campania per il quinquennio 1974-78 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **1** *del 7 gennaio 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini fissati dai commi primo e secondo dell'art. 2 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 50, concernente « Misure di salvaguardia per il piano ospedaliero della regione Campania per il quinquennio 1974-78 », sono prorogati, rispettivamente al 30 giugno 1976 ed al 30 novembre 1976.

Art. 2.

Ai componenti del comitato tecnico scientifico, per ogni giornata di seduta, a decorrere dalla data di insediamento del comitato stesso, spetta una indennità di presenza nella misura di L. 5000. La suddetta indennità si intende al lordo delle ritenute fiscali e viene liquidata mensilmente dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità.

Art. 3.

Alla copertura della spesa relativa al funzionamento del comitato tecnico scientifico ed alle prestazioni dei centri ed istituti specializzati, di cui all'art. 2 della presente legge, si provvede per l'anno 1977 con lo stanziamento di cui al cap. 632 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 gennaio 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1978, n. **4**.

Stipulazione dei mutui autorizzati con le leggi regionali 19 novembre 1973, n. 23, 16 maggio 1975, n. 30 e 1° settembre 1976, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del 7 gennaio 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale provvede a stipulare i mutui autorizzati con le leggi regionali 19 novembre 1973, n. 23, 16 maggio 1975, n. 30 e 1° settembre 1976, n. 18, in relazione alle effettive esigenze di cassa, ferma restando l'assunzione degli impegni di spesa sui capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa degli esercizi di competenza.

Art. 2.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 30, sono aggiunti i seguenti: « La giunta regionale è autorizzata ad approvare e finanziare un programma straordinario per la realizzazione di acquedotti rurali previo parere della commissione consiliare competente.

Il programma, per una spesa complessiva di lire 5.500 milioni, grava sul cap. 276 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977; e verrà attuato con i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 22 luglio 1974, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 gennaio 1978

RUSSO

(3125)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781200)